

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1. Fonti giuridiche

1. Il presente regolamento di disciplina si ispira ai principi della Costituzione, della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e ai principi generali dell'ordinamento italiano.
2. Il presente regolamento costituisce attuazione del DPR 24 giugno 1998 n.249, del DPR 21 novembre 2007 n.235 e del DM 16 gennaio 2009 n.5.

Art. 2. Finalità e criteri dell'azione disciplinare

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Art. 3. Classificazione delle sanzioni disciplinari

1. I comportamenti contrari al Regolamento di Istituto e al Patto di corresponsabilità configurano mancanze disciplinari sanzionabili con provvedimenti disciplinari.
2. Le sanzioni disciplinari irrogabili sono:
 - a. Nota disciplinare da parte del docente, del Coordinatore di classe o del Dirigente Scolastico in caso di:
 - violazione reiterata del dovere di regolare frequenza e/o assiduo impegno, da notificare alla famiglia attraverso il libretto personale dello studente e/o sul registro elettronico. Si intende per violazione reiterata quella commessa più di una volta;
 - infrazioni disciplinari non gravi
 - b. Sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni, con o senza obbligo di frequenza; l'eventuale obbligatorietà della frequenza e dello svolgimento delle attività aggiuntive è deliberata dal Consiglio di Classe.

La sanzione può essere convertita nello svolgimento di attività aggiuntive quali:

 - attività di studio e ricerca su temi assegnati dal Dirigente o dal Consiglio di Classe;
 - partecipazione obbligatoria ad attività extracurricolari organizzate dalla scuola anche in collaborazione con altri Enti o Istituzioni con finalità educative;
 - attività non didattiche utili alla collettività scolastica (quali riordino di materiale librario, di cancelleria, di segreteria, raccolta e sistemazione di dati non sensibili e simili, pulizia e ripristino del decoro degli ambienti, ecc.).

Tali attività sono svolte in orario aggiuntivo rispetto al normale orario scolastico, con la presenza di un docente o di personale al servizio della scuola che garantisca la sorveglianza e il loro corretto svolgimento.

- c. Sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico, di competenza del Consiglio di Istituto.
- d. Esclusione dallo scrutinio finale, di competenza del Consiglio di Istituto.
- e. Non ammissione all'Esame di Stato, di competenza del Consiglio di Istituto.

Art. 4. Obbligo di risarcimento del danno

1. In caso di danno arrecato a strutture o attrezzature scolastiche, ad oggetti appartenenti a studenti o a personale della scuola o a persone esterne alla scuola, le famiglie degli studenti responsabili sono tenute al risarcimento in solido del danno, anche ai sensi della responsabilità genitoriale *in educando* sancita dall'art. 2048 del Codice Civile.
2. L'obbligo di risarcimento del danno in capo alle famiglie sussiste anche in caso di danni arrecati in occasione di uscite, visite o viaggi d'istruzione e di ogni altra attività prevista dal Piano dell'Offerta Formativa.
3. In caso di impossibilità a risalire ai diretti responsabili del danno si considerano responsabili gli studenti dell'intera classe (in caso di danni commessi all'aula o alle sue suppellettili), tutti gli studenti che hanno occupato il laboratorio o la palestra durante l'orario di lezione in cui si è verificato il danneggiamento, tutti gli studenti occupanti la camera (in caso di danni commessi in hotel durante viaggi di istruzione), tutti gli studenti in turno di visita (in caso di danneggiamenti a strutture come musei, istituzioni ecc. durante uscite, viaggi o visite di istruzione).

Art. 5. Comportamenti che configurano mancanze disciplinari con relativa sanzione ed indicazione della persona o dell'organo competente ad irrogarla

1. INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI

Tipologia	Comportamento sanzionabile	Sanzionatore	Sanzione
Violazione del dovere di regolare frequenza	Ritardi frequenti	Docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico	Nota disciplinare (*)
	Assenze dall'aula	Docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico	Nota disciplinare (*)
	Ritardi nei rientri in aula	Docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico	Nota disciplinare (*)
	Ritardi e assenze ingiustificati	Docente, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico	Nota disciplinare (*)
Violazione dei doveri di impegno	Disturbo dell'attività didattica	Docente, Dirigente Scolastico	Nota disciplinare (*)
	Assenze strategiche	Docente, Dirigente Scolastico	Nota disciplinare (*)
	Scorrettezze nello svolgimento delle verifiche	Docente, Dirigente Scolastico	Nota disciplinare (*)
	Mancata consegna lavori	Docente, Dirigente Scolastico	Nota disciplinare (*)
	Mancanza del libretto personale	Docente, Dirigente Scolastico	Nota disciplinare (*)
	Mancanza del materiale	Docente, Dirigente Scolastico	Nota disciplinare (*)
	Mancata sottoscrizione delle comunicazioni	Docente, Dirigente Scolastico	Nota disciplinare (*)
Uso improprio del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici	Docente, Dirigente Scolastico	Nota disciplinare (*)	
	Accesso ai distributori automatici durante le ore di lezione	Docente, Dirigente Scolastico	Nota disciplinare (*)

Violazione del dovere di rispetto della persona	Uso di linguaggio e/o abbigliamento inappropriato	Docente, Dirigente Scolastico	Nota disciplinare (*)
	Offese, forme di denigrazione, molestie	Docente, Dirigente Scolastico	Nota disciplinare (*)

(*) In relazione alle circostanze dell'infrazione e/o nei casi in cui il comportamento sanzionabile venga ripetuto si può applicare la sanzione dell'allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni (di competenza del Consiglio di classe) in base al principio di gradualità.

2. INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI

Tipologia	Comportamento sanzionabile	Sanzionatore	Sanzione
Violazione del dovere di rispetto della persona	Reiterate offese, forme di denigrazione, molestie	Consiglio di classe	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni
	Minacce e comportamenti intimidatori	Consiglio di classe	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni
	Mancanza di rispetto nei confronti di Dirigente, Docenti, personale ATA	Consiglio di classe	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni
	Cyberbullismo, come definito dall'art.1, c.2 della L. 29.05.2017, n.71	Consiglio di classe	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni
	Violenza fisica	Consiglio di classe	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni
	Uso di stupefacenti e sostanze psicotrope	Consiglio di classe	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni
	Uso di sostanze alcoliche	Consiglio di classe	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni
	Induzione all'uso di stupefacenti, sostanze psicotrope ed alcoliche	Consiglio di classe	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni
Violazione del dovere di rispetto delle norme di sicurezza o comportamenti che rechino turbativa al normale andamento scolastico	Violazioni delle norme di sicurezza	Consiglio di classe	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni
	Spaccio di stupefacenti e sostanze psicotrope	Consiglio di classe	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni
	Falsificazione di documenti	Consiglio di classe	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni
	Allontanamento non autorizzato dall'Istituto	Consiglio di classe	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni
	Utilizzo improprio di attrezzature e sostanze	Consiglio di classe	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni
	Fumo	Responsabili incaricati	Sanzioni previste dalla legge
Violazione del dovere di rispetto dei beni pubblici e privati	Danneggiamento di beni e ambienti	Consiglio di classe	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni Risarcimento del danno
	Furti	Consiglio di classe	Allontanamento da scuola da 1 a 15 giorni

Le tabelle non devono considerarsi esaustive, potendo costituire infrazione disciplinare qualsiasi violazione delle norme (regolamenti e leggi vigenti).

3. INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVISSIME

Sono considerate tali le reiterazioni delle infrazioni disciplinari gravi già sanzionate in precedenza. In tali casi il Consiglio di Istituto, organo competente in materia, può deliberare l'allontanamento da scuola oltre i 15 giorni.

Art. 6. Procedure per la salvaguardia del diritto alla difesa dello studente e per l'applicazione delle sanzioni disciplinari

1. Ogni procedimento disciplinare, ad eccezione di quelli riguardanti le infrazioni sanzionate con la nota disciplinare, inizia con la contestazione di addebiti in modo da garantire allo studente il diritto di esporre le proprie ragioni. Nel caso di infrazione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica, spetta a chi presiede l'organo collegiale di avviare, con la contestazione scritta di addebiti, la fase istruttoria, nella quale devono essere acquisiti tutti gli elementi utili per la conoscenza del caso e per la successiva deliberazione. Lo studente può presentare, entro cinque giorni, una propria memoria scritta e indicare prove e testimonianze a suo favore.
2. L'esame del caso da parte del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto avviene in due fasi distinte. Nella prima si completa la fase istruttoria-testimoniale: si esamina la memoria scritta eventualmente presentata, si ascolta lo studente nei confronti del quale viene promosso il procedimento disciplinare e le testimonianze a lui favorevoli. Infine vengono sentiti tutti coloro che possono fornire testimonianze utili sui fatti contestati. Nella seconda fase l'organo collegiale preposto delibera sui provvedimenti da adottare. Il provvedimento adottato dall'organo collegiale viene motivato e tiene conto delle circostanze in cui i fatti sono stati commessi e della storia personale dello studente.
3. Il provvedimento viene comunicato per iscritto ai genitori dello studente oppure direttamente allo studente se maggiorenne. Copia dello stesso viene conservata nel fascicolo personale dello studente.
4. Gli organi deliberanti offrono la possibilità allo studente di convertire le sanzioni in attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica, in quanto i provvedimenti disciplinari hanno una specifica finalità educativa (ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera b).

Art. 7. Impugnazioni e ricorsi

1. Contro le sanzioni disciplinari chiunque abbia interesse può presentare ricorso all'Organo di garanzia della scuola entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. Contro le decisioni adottate dall'Organo di garanzia dell'istituto, ovvero nei casi di contestazione del presente regolamento, lo studente o chi per esso può rivolgersi all'Organo di garanzia regionale.

Art. 8 – Organo di garanzia dell'istituto

1. L'organo di garanzia dell'Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da un docente, uno studente ed un genitore designati dal Consiglio di Istituto. La designazione comprende anche l'indicazione di un rappresentante supplente che interviene in caso di assenza o incompatibilità del titolare, se coinvolto direttamente nel ricorso da esaminare. I designati restano in carica due anni.
2. Le deliberazioni possono essere assunte anche in mancanza di uno o più componenti. Comunque devono essere presenti almeno due componenti tra effettivi e supplenti. Il voto di astensione è conteggiato; in caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.
3. L'organo di garanzia dell'Istituto, dopo aver verificato la documentazione, può deliberare la cancellazione della sanzione. Il termine di deliberazione è fissato in 10 giorni decorrenti dalla data di presentazione del ricorso: qualora entro tale termine non intervengano deliberazioni, la sanzione si ritiene confermata.